



**LUCA MONTANARI**

## **IL MIO PERSONALISSIMO PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DELL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE”, LICENZIATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 12 LUGLIO 2019.**

Ritengo questo provvedimento il più brutto e il più insidioso che negli ultimi vent'anni mi era mai capitato di leggere.

Di certo partorito da quei burocrati ministeriali cui accennavo in tempi non sospetti e la cui proverbiale inimicizia nei confronti della polizia locale mi permettevo di segnalare all'On. Signor Ministro Matteo Salvini in un mio precedente post.

E oggi, a distanza di circa un anno, eccoli qui quei burocrati, uscire nuovamente allo scoperto e, come io temevo, con in mano una tazzina di caffè alla cicuta, dal sapore e dall'aroma intensi e buonissimi, pronta da degustare subito e tutta d'un sorso, ma con effetti letali lenti e a lunga distanza. Tecnicamente spiegherò il mio modestissimo punto di vista:

1) Lo strumento della “legge delega” non va confuso con il “decreto-legge”, quest'ultimo emanato direttamente dal Governo, efficace fin dal primo giorno e soggetto a ristrettissimi termini di conversione in legge (sessanta giorni). La “legge delega” è l'esatto contrario, vale a dire una legge normale, per la cui approvazione occorrono i consueti tempi parlamentari, commissioni comprese. Con l'ulteriore aggravio che una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale essa non produce effetti istantanei, se non quello di impegnare il Governo nei successivi dodici mesi ad approvare uno o più “decreti legislativi”, vale a dire gli atti aventi valore di legge che traducono tecnicamente nei fatti il mandato del Parlamento. Lo strumento della “legge delega”, infatti, non disciplina nel dettaglio una determinata materia, ma rimette nelle mani del Governo tale compito stabilendo solo i principi e i criteri direttivi, cioè la “cornice” entro la quale l'Esecutivo deve attenersi. Se tali principi e criteri direttivi sono troppo generici e non sufficientemente determinati – come nel caso di specie – il Governo potrà fare quasi come gli pare. Il che rappresenta un pericolo enorme per il destinatario finale (in questo caso la polizia locale) perché il testo del decreto legislativo sarebbe redatto quasi a proprio piacere dagli stessi burocrati ministeriali, senza interpellare nessuno, per portarlo all'approvazione di un Governo del quale oggi non si sa nulla, perché ciò avverrà come minimo tra due/tre o anche quattro/cinque anni. Senza poi sottacere il rischio ulteriore che i vari punti della legge delega potrebbero anche trovare applicazione in tempi diversi, e alcuni addirittura mai per scadenza del termine. Sicché, per esempio, non è escluso che venga subito emanato un decreto legislativo per dare corpo immediato alle deleghe più penalizzanti (es. dotare la polizia locale di scudi e elmetti), con rinvio di quelle più favorevoli alla categoria (es. equiparazione delle tutele). Se poi scade il termine (cosa assolutamente probabile, poiché dodici mesi non sono nulla) occorre quindi riottenere una nuova legge delega per portare a effetto i punti rimasti inattuati, il che significa: “ora andate voi a fronteggiare gli ultras, il primo decreto legislativo vi fa obbligo di farlo, per le tutele poi

si vedrà, occorre attendere un nuovo decreto (o una nuova delega)". Se l'argomento polizia locale stava veramente a cuore dell'Esecutivo, quest'ultimo avrebbe potuto emanare un "decreto-legge", già completo di tutto e solo da convertire entro sessanta giorni, anzi volendo ancor prima visto che tante delle auspiccate riforme (es. rientro nel pubblico impiego) sono a "costo zero".

2) La clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, a norma della quale dall'attuazione della legge delega e dai decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, significa in sostanza che in futuro "non si potrà fare mai nulla". Ogni intervento comporterà infatti un costo il quale, anche se minimo e trascurabile, ne determinerà il blocco.

3) La legge delega nega alla radice l'equiparazione giuridica e lo status di "forza di polizia" alla polizia locale; le nega altresì il rientro nel pubblico impiego. Il che significa che tutte le norme aziendali come l'obbligo di performance e di produttività economica, di trasparenza e di "libera intrusione" da parte dei politici e dei cittadini negli uffici della polizia locale continueranno ad applicarsi senza considerare le funzioni di polizia svolte. La legge delega continua, inoltre, a mantenere soggiogata la polizia locale alle regole privatistiche del codice civile e del CCNL "Comparto funzioni locali", diretto da ARAN, sottoposto a ogni sorta di blocco economico e giuridico, compreso il tetto massimo di spesa. Sicché, insieme alla "clausola di neutralità finanziaria" il blocco sarà veramente assoluto e totale, poiché ogni volta riemergeranno i vincoli della spending review in materia di salari accessori, di assunzioni, di scorrimenti di carriera, ecc. ecc..

4) Si vuole introdurre la "nozione di polizia locale" (art. 1, lett. a), ma qualsiasi cosa si andrà a scrivere rimarrà solo "aria fritta" e servirà unicamente ad assecondare l'astuto scopo di separare ancora più nettamente la polizia locale dalle forze di polizia dello Stato. Non è, infatti, la "nozione dell'istituzione" (nozione della polizia di Stato, nozione dei carabinieri, nozione della guardia di finanza, ecc.) a segnare i confini dell'istituzione medesima, ma sono le "funzioni dei singoli" a fare (o a non fare) la differenza. Inutile sperticarsi a scrivere la "nozione della polizia locale", in contrapposizione alla "nozione dei carabinieri", o la "nozione della polizia di Stato", quando poi il "singolo agente di polizia locale" è "agente di polizia giudiziaria" identicamente come il "singolo carabiniere" o il "singolo finanziere" e trovandosi sulla strada dovrà assolvere lo stesso servizio pubblico (es. arrestare il malvivente), sotto la stessa minaccia penale in caso di omissione, ma soprattutto correndo gli stessi identici rischi. È proprio su questa piaga che l'Unione Europea ha posto il dito, affermando che oggi c'è discriminazione e che deve essere eliminata. In altri termini, fornendo una specifica nozione di polizia locale rispetto a quella delle forze di polizia nazionali, lo Stato tenta solo di eludere maldestramente la raccomandazione dell'Unione Europea: "sono corpi con nozioni differenti, quindi cade il discorso dell'equiparazione". Peccato che non sia così, perché l'equiparazione la fanno i singoli appartenenti (quelli che si vedono sparare addosso i proiettili) e non l'istituzione nel suo complesso. Se così non fosse potremmo allora dire che è identicamente irragionevole equiparare tra loro i corpi militari (carabinieri, guardia di finanza) e i corpi civili (polizia di Stato e polizia penitenziaria), sul malinteso senso delle "nozioni" istituzionali viste nel loro complesso. Ma sappiamo che così non è.

5) La magistratura e le massime cariche istituzionali ci insegnano che la fondamentale garanzia di indipendenza e di autonomia è data dalla "inamovibilità". Solo così si tutela, infatti il pubblico ministero che indaga su un caso di corruzione della politica, o il prefetto che adotta provvedimenti nei confronti di una pubblica amministrazione locale in odore di mafia, o anche del dirigente del commissariato di zona o del capitano dei carabinieri che eseguono intercettazioni locali su un determinato malaffare cittadino. In totale controtendenza e contro ogni logica, al comandante della polizia locale tocca invece una sorte diametralmente opposta. Egli è ufficiale di polizia giudiziaria e come gli altri suoi

colleghi delle forze di polizia dello Stato deve prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, poi però si vede perennemente "appeso a un filo" e privato di ogni tutela professionale, potendo essere legalmente e immediatamente rimosso a ogni stormir di fronde. E, si badi bene, "appeso a un filo" proprio per legge; legge che lo istituzionalizzerà sempre e solo "a tempo determinato", andandolo così a equiparare alle foglie di Ungaretti: "si sta come d'autunno sugli alberi le foglie". Ovviamente come le foglie staranno anche tutti gli altri appartenenti alla polizia locale i quali, sempre privatizzati e con un comandante "mercenario" a tempo determinato, o fanno ciò che dice l'imprenditore aziendale (il sindaco) e il suo sgherro (comandante), o se ne vanno altrove, magari anche a casa.

6) Alla polizia locale si tenta di riservare una differente funzione pubblica (per provare ad eludere la raccomandazione UE e così negarle anche l'equiparazione alle altre forze di polizia), poi però le rispettive sale operative dovranno essere collegate al numero unico di emergenza 112, e rispondere a tutte le chiamate di polizia, senza distinzione di funzioni operative, considerato che sulla strada esse sono formalmente e sostanzialmente identiche (e lo saranno ancora di più, dopo che il decreto legislativo ci avrà assegnato scudi e elmetti). A parte che se non si risolve il nodo degli organici in tutti gli enti locali (e con la clausola di neutralità finanziaria ciò non avverrà mai), e non si dotano tutti gli uffici di polizia locale di un'unica organizzazione di respiro nazionale (standard organizzativi identici in tutta Italia e non Comune per Comune, nonché istituzione di "dipartimenti" con un numero raggruppato di operatori capaci di assicurare il servizio su territori di area vasta e non agenti sparsi singolarmente qua e là), avremo che circa 8.000 realtà delle 8.100 presenti in Italia, sono e continueranno a restare senza sala operativa. Motivo per cui anche il 112 resterà solo una bella dichiarazione di intenti, fatto salvo per le realtà più strutturate a prescindere (Roma, Milano, Napoli, Torino, ecc. ecc.), che in barba alle differenti funzioni (alla cui esistenza lo Stato vorrebbe fare credere) in caso di rapina dovranno accorrere (ancora senza tutele) se l'unica pattuglia disponibile sul territorio è quella della polizia locale. A ciò si aggancia il discorso delle banche dati, il cui accesso è sempre più irto di ostacoli e per talune di esse resta o diviene addirittura "a pagamento". Quindi, per tradurla in pillole: le "nozioni" (sic!) sono differenti (anche se le "funzioni" sono identiche) così vi teniamo privatizzati, vi paghiamo di meno e come tutele vi diamo solo scudi e elmetti (che i Comuni dovranno acquistare), poi però vi agganciamo al 112 e lo scrivete bello grande sulle vostre auto, così se c'è una rapina intervenite voi e se dovete fare lo SDI ce lo dovete pagare.

7) Tutto il resto della legge delega è, sempre a mio modestissimo avviso, una inutile dicotomia del quadro esistente, andando un po' a replicare e talvolta anche a restringere quanto già scritto nella cara e vecchia legge n. 65 del 1986, che a questo punto è bene tenersi sempre più stretta. Anzi, strettissima considerato che essa è "legge di ordinamento", motivo per cui se sparisce anche questo status (la legge delega non parla più di ordinamento), in futuro si rischia di subire danni ancora più ingenti.

Post pubblico Facebook 15/07/2019

<https://www.facebook.com/luca.montanari.106/posts/10217266624109909>